

**COMUNE DI PORRETTA TERME**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

*Adeguato al Testo Unico Enti Locali ( TUEL) approvato con Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000*

All. A) alla Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2006 esecutiva ai sensi di legge

# INDICE

## Parte I - Organizzazione del Consiglio Comunale

### Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Regolamento finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze

### Capo II - Il Presidente

- Art. 4bis - Elezione del presidente
- Art. 5 - Presidenza delle adunanze
- Art. 6 - Compiti e poteri del presidente

### Capo III - I Gruppi Consiliari

- Art. 7 - Costituzione

### Capo IV - Commissioni Consiliari

- Art. 8 - Commissioni Consiliari

### Capo V - I Consiglieri scrutatori

- Art. 9 - Designazione e funzioni

### Capo VI - La Conferenza dei Capigruppo consiliari

- Art. 10 - Funzioni, convocazione e funzionamento

## Parte II - I Consiglieri Comunali

### Capo I - Norme generali

- Art. 11 - Riserva di legge

### Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 12 - Entra in carica. Convalida
- Art. 13 - Dimissioni
- Art. 14 - Decadenza e rimozione della carica
- Art. 15 - Sospensione delle funzioni

### Capo III - Diritti

- Art. 16 - Diritto di iniziativa
- Art. 17 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art. 18 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 19 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 20 - Facoltà di visione degli atti

### Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 22 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 23 - Partecipazione dalle adunanze
- Art. 24 - Astensione obbligatoria
- Art. 25 - Responsabilità personale - Esonero

## **Capo V - Nomine e incarichi ai Consiglieri Comunali**

- Art. 26 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
- Art. 27 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
- Art. 28 - Funzioni rappresentative

## **Parte III - Funzionamento del Consiglio Comunale**

### **Capo I - Convocazione**

- Art. 29 - Competenza
- Art. 30 - Convocazione
- Art. 31 - Ordine del Giorno
- Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
- Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
- Art. 34 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

### **Capo II - Ordinamento delle adunanze**

- Art. 35 - Deposito degli atti
- Art. 36 - Adunanze di prima convocazione

### **Capo III - Pubblicità delle adunanze**

- Art. 37 - Adunanze pubbliche
- Art. 38 - Registrazioni audio e video
- Art. 39 - Adunanze segrete
- Art. 40 - Adunanze "aperte"

### **Capo IV - Disciplina delle adunanze**

- Art. 41 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 42 - Ordine della discussione
- Art. 43 - Comportamento del pubblico
- Art. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

### **Capo V - Ordine dei lavori**

- Art. 45 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 46 - Discussione - Norme generali
- Art. 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 48 - Fatto personale
- Art. 49 - Termine dell'adunanza

### **Capo VI - Partecipazione del Segretario comunale - Verbale**

- Art. 50 - La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza
- Art. 51 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

## **Parte IV - Le deliberazioni**

### **Capo I - Le deliberazioni**

- Art. 52 - Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione
- Art. 53 - Forma e contenuti
- Art. 54 - Approvazione - Revoca - Decorso

### **Capo II - Le votazioni**

- Art. 55 - Modalità generali
- Art. 56 - Votazione in forma palese
- Art. 57 - Votazione per appello nominale
- Art. 58 - Votazioni segrete

- Art. 59 - Esito delle votazioni
- Art. 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

### **Parte V - Disposizioni finali**

- Art. 61 - Entrata in vigore
- Art. 62 - Diffusione

# **Parte I**

## **Organizzazione del Consiglio Comunale**

### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

###### **Regolamento finalità**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale in ordine alla legittimità.
3. Il presente Regolamento costituisce espressione della potestà normativa costituzionalmente attribuita dagli art. 114 e 117 comma sesto Cost

##### **Art. 2**

###### **Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente .
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

##### **Art. 3**

###### **Durata in carica del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

**Art. 4**  
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede municipale, in apposita sala .
2. Il Presidente stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, dell'UE ed eventualmente quella del Comune.

**Capo II**  
**Il Presidente**

**Art. 4 bis**  
Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti; in caso di seconda votazione è richiesto la maggioranza assoluta dei componenti. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei membri presenti.

**Art. 5**  
Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Comunale
2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Consigliere che ha ottenuto più voti secondo quanto dispone l'art 10 bis comma terzo del vigente Statuto, a cui si fa rinvio.

**Art. 6**  
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

**Capo III**  
**I Gruppi Consiliari**

Art. 7  
Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo Consiliare.
3. I singoli Gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Presidente ed al Segretario Comunale, il nome dei capogruppo,. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora non meno di tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione in Consiglio Comunale al Presidente da parte dei Consiglieri interessati. La comunicazione è iscritta a verbale dal Segretario.
5. Il Consigliere che intende comunque appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione in Consiglio Comunale

**Capo IV**  
**Commissioni consiliari**

Art. 8

1. Il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti e di quelle speciali è disciplinato dallo specifico Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 28.10.2002.

**Capo V**  
**I Consiglieri scrutatori**

Art. 9

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per tutte le votazioni. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze devono risultare i nominativi dei Consiglieri designati scrutatori.

## **Capo VI**

### **La Conferenza dei Capigruppo**

#### Art . 10

#### Funzioni, convocazione e funzionamento

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari prevista dall'art 14 dello Statuto concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare l'ottimale svolgimento dei lavori del Consiglio.
2. Fanno parte della Conferenza il Presidente che la presiede, i Capigruppo Consiliari e il Sindaco o Consigliere delegato.
3. La Conferenza viene convocata dal Presidente prima della convocazione del Consiglio al fine di stabilire l'odg dei lavori di ogni seduta ordinaria o straordinaria, nel rispetto del diritto di iniziativa spettante a ciascun Consigliere e delle prerogative dei Capigruppo.
4. Il diritto di iniziativa di ciascun Consigliere va esercitato in tempo utile per la definizione dell'odg in sede di Conferenza dei Capi Gruppo. Dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo, le proposte di deliberazione o comunque di odg da sottoporre al Consiglio comunale saranno pertanto inserite - sempre se conformi al presente Regolamento - in occasione della convocazione della seduta consiliare immediatamente successiva.
5. La Convocazione è disposta in via breve mediante posta elettronica o telefax o telegramma o chiamata telefonica con almeno tre giorni di preavviso.
6. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è esclusa per le adunanze convocate d'urgenza nonché per l'integrazione dell'odg per motivi d'urgenza.

## **Parte II**

### **I Consiglieri Comunali**

#### **Capo I**

##### **Norme Generali**

##### Art. 11

###### Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge statale ai sensi dell'art 117 Cost

#### **Capo II**

##### **Inizio e cessazione del mandato elettivo**

##### Art. 12

###### Entrata in carica. Convalida

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto secondo il vigente ordinamento elettorale, ovvero, in caso di sua surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, gli eventuali casi di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

##### Art. 13

###### Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono disciplinate dall'art 38 comma ottavo del vigente TUEL.
2. Debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e firmata, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale (e per conoscenza al Sindaco) .
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione adottata dal Consiglio

deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

#### Art. 14

#### Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica di Consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 15.05.1960 n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una causa di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, ovvero esista al momento della elezione il Consiglio la contesta formalmente, attivandone la relativa procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13.09.1982 n. 646 o sottoposti a misure di prevenzione di sicurezza, secondo quanto dispone il vigente Tuel.
4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato di sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui alla primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, avuta conoscenza dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi, ad almeno cinque sedute straordinarie od ordinarie del Consiglio, anche non consecutive, nell'ambito del medesimo anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con notificazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che non potrà essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. E' altresì motivo di decadenza, quanto previsto dall'art. 41, comma 6, del presente regolamento.
8. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'articolo 81 del T.U. della legge 16 maggio 1960 n. 570, previo accertamento delle insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

**Art. 15**  
Sospensione dalle funzioni.

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle loro funzioni con decreto del Prefetto quando sussistano i motivi di cui al vigente Tuel o quelli di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non potrà esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 55/90, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

**Capo III**  
**Diritti**

**Art. 16**  
Diritto di iniziativa.

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art 49 Tuel. Il segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere o il Gruppo Consiliare proponente.
4. Il diritto di iniziativa di ciascun Consigliere va esercitato in tempo utile per la definizione dell'odg in sede di Conferenza dei Capi Gruppo. Dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo, le proposte di deliberazione o comunque di odg da sottoporre al Consiglio comunale saranno pertanto inserite - sempre se conformi al presente Regolamento - in occasione della convocazione della seduta consiliare immediatamente successiva.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

## Art. 17

### Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle legge e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intendimento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste in un quesito in forma scritta rivolto al Sindaco o a un Assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato il Consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. È previsto poi l'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore delegato. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà sul voto.
4. Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze devono sempre avvenire in forma scritta.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente oppure direttamente al Presidente durante la seduta consiliare. Il verbale della seduta da atto della presentazione. La risposta alle interpellanze e alle interrogazioni presentate al protocollo generale va data entro 30 gg; la risposta alle interpellanze e interrogazioni presentate durante la seduta va data in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. La mozione consiste in una proposta di o.d.g., sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
7. Fatto salvo il potere di convocazione d'urgenza del Consiglio, le proposte di mozione presentate dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo non possono essere più inserite nell'odg della seduta definito in sede di Conferenza.

## Art. 18

### Richiesta di convocazione del Consiglio.

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1, e nelle modalità indicate al comma 2 del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del Tuel.

#### Art. 19

##### Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### Art. 20

##### Facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente art. 19, i Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai Capigruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase entro 36 ore.

### **Capo IV**

#### **Esercizio del mandato elettivo**

#### Art. 21

##### Diritto di esercizio del mandato elettivo

2. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite nel Tuel.
3. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale e per non più di un'adunanza al giorno.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal Tuel, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale
5. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
6. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 26 comma 5 della L. 265/99, con delibera, provvede ad assicurare i componenti del Consiglio Comunale

e gli Assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, fatta eccezione per le ipotesi di responsabilità amministrativa.

#### Art. 22

##### Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

#### Art. 23

##### Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che entra a seduta iniziata o che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

#### Art. 24

##### Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare che intendono astenersi o assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### Art. 25

##### Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi a favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dalla adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

**Capo V**  
**Nomine e incarichi ai consiglieri comunali**

Art. 26

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 27

Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 28

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

### **3. Parte III**

## **Funzionamento del Consiglio Comunale**

#### **Capo I**

#### **Convocazione**

##### **Art. 29**

##### **Competenza**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

##### **Art. 30**

##### **Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, e che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria tre volte all'anno:
  - entro il 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente
  - entro il 30 di novembre per l'assestamento di bilancio
  - entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere riunita entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del Comune e firmato dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

##### **Art. 31**

##### **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta comunale ed ai Consiglieri comunali con la collaborazione del Segretario Comunale.
3. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno pur con la necessaria sintesi, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

#### Art. 32

##### Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con allegato l'ordine del giorno, deve essere trasmesso al domicilio del Consigliere a mezzo del Messo comunale o di dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di Messo, mediante consegna in mani proprie o a persona legittimata a riceverla, oppure mediante raccomandata AR o telefax. Il Messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti le indicazioni del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta comprendente più Consiglieri sul quale vengano apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. A fini di semplificazione ed economicità, ciascun Consigliere può autorizzare per iscritto che l'avviso di convocazione del Consiglio venga recapitato (ove possibile) a mezzo telefax o posta elettronica, al numero ed all'indirizzo da lui indicato. In tal caso, ai fini del presente regolamento, l'avviso si considera spedito nel giorno e all'indirizzo indicato nel rapporto di trasmissione, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo successivo. L'autorizzazione del Consigliere esonera da responsabilità il Comune nel caso di mancato recapito, sempre che siano state osservate le modalità indicate nel presente comma. La segreteria comunale conserva copia del rapporto di trasmissione e della relativa ricevuta.

#### Art. 33

##### Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere trasmesso ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la trasmissione dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere trasmesso almeno 24 ore prima della riunione.
4. Nel caso che dopo la trasmissione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri, secondo le modalità previste dall'art. 32, almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro

trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

#### Art. 34

##### Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il Messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

### **Capo II**

#### **Ordinamento delle adunanze**

#### Art. 35

##### Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno precedente all'adunanza, se trattasi di seduta straordinaria, e nei due giorni precedenti in caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

#### Art. 36

##### Adunanze di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, non può deliberare se non interviene almeno la metà' dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco .
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario

per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale. Se a seguito dell'uscita di tali Consiglieri il Segretario accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

### **Capo III Pubblicità delle adunanze**

#### Art. 37 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 39.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

#### Art. 38 Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della attività documentale istituzionale del Comune di Porretta Terme
2. Il Presidente – sentito il parere del Consiglio Comunale – può autorizzare la ripresa delle adunanze in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per il territorio, ai sensi della vigente normativa in materia.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione sotto forma di audio e video delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.
4. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento, da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 39  
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza, e comportamento delle persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio il Segretario comunale, ed i rappresentanti della forza pubblica, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 40  
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dalla Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità, il presidente, se lo ritiene necessario, sentito il sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

**Capo IV**  
**Disciplina delle adunanze**

Art. 41  
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve

interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio Comunale, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

5. Qualora il Consigliere a seguito dei richiami e della deliberazione di cui al precedente comma, continui a turbare il regolare svolgimento della seduta, il presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, avvalendosi se necessario dell'ausilio della forza pubblica.
6. Il Consigliere viene dichiarato decaduto dalla carica, a seguito di tre espulsioni, anche non consecutive, secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.
7. Dei provvedimenti assunti dal Presidente, relativi al comportamento dei Consiglieri e di cui ai commi precedenti, ne viene dato atto a verbale.

#### Art. 42 Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri che intendono parlare fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

#### Art. 43 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri e delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1<sup>o</sup> comma può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini per qualunque motivo e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

#### Art. 44

##### Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze del Consiglio Comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

#### Capo V

##### Ordine dei lavori

#### Art. 45

##### Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### Art. 46

##### Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore (la quale non può protrarsi di norma per più di quindici minuti), il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può intervenire non più di due volte, per non più di dieci minuti per il primo intervento e di cinque minuti per replicare all'intervento del relatore.

3. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo massimo di dieci minuti.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Comunali che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
6. Il presente articolo si applica anche alla discussione consiliare a seguito della presentazione di interpellanze e mozioni.

#### Art. 47

##### Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri comunali – un consigliere per ciascun gruppo . Il consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

#### Art. 48

##### Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri Comunali che lo hanno provocato.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio Comunale – mediante votazione segreta - una Commissione Consiliare composta da tre membri (di cui uno appartenente alla minoranza o alle minoranze), che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato dal Presidente.
6. Il Consiglio Comunale prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

#### Art. 49

##### Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

## **Capo VI** **Partecipazione del Segretario comunale – Verbale**

### Art. 50

#### La partecipazione del Segretario Comunale all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni potendo intervenire per fornire informazioni e chiarimenti di contenuto giuridico-amministrativo al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

### Art. 51

#### Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi fatti dai Consiglieri Comunali nel corso della discussione possono essere riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso, o devono espressamente richiedere e dettare in modo chiaro quanto ritengano debba essere messo a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
8. Per esigenze di maggiore completezza nella compilazione del verbale, è possibile effettuare la registrazione audio delle sedute. Le registrazioni, depositate e custodite presso la segreteria per un periodo di due anni, sono oggetto di accesso da parte di tutti i Consiglieri Comunali ma non dei terzi e non possono essere riprodotte o duplicate se non per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o per motivo di carattere giudiziario. Le registrazioni delle sedute possono avere un valore probatorio solamente integrativo del verbale nei limiti previsti dal titolo II del Libro sesto del codice civile.

## **Parte IV**

### **Le deliberazioni**

#### **Capo I**

#### **Le deliberazioni**

##### Art. 52

##### Verbale - Deposito - Rettifica Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art.35 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale di cui è richiesta una integrazione. Tali richieste devono essere proposte per iscritto ed inserite nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione nel merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Segretario Comunale e il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti tre. Su richiesta di ciascun Consigliere è possibile avvalersi della registrazione audio conservata presso la Segreteria Generale. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

##### Art. 53

##### Forma e contenuti

1. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri previsti dall'art 49 del Tuel siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

##### Art. 54

##### Approvazione - Revoca - Decorso

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi e i limiti dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e annullamento delle

proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

## **Capo II Le votazioni**

### **Art. 55 Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 56 e 57.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero legale e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
  - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui costituiscono lo schema di atto deliberativo;
  - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario come sopra modificato.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale programmatica, dal bilancio pluriennale e dalle altre determinazioni proposte dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

### **Art. 56 Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri Comunali votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri Comunali che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione, chiedendo al Segretario che ne metta eventualmente a verbale i motivi.

#### Art. 57

##### Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tale senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Il Presidente precisa al Consiglio Comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri Comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### Art. 58

##### Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
  - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della/e minoranza/e e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia dato atto a verbale.

7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

#### Art. 59 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, previa nuova discussione.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione, può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### Art. 60 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134 comma quarto Tuel.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## **Parte V**

### **Disposizioni finali**

#### Art. 61 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto ad intervenuta esecutività della delibera che lo approva, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale, fatta eccezione per l'art. 7 del presente Regolamento che entrerà in vigore con l'insediamento del Consiglio Comunale eletto a seguito delle elezioni amministrative che si svolgeranno nell'anno 2007;
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 62 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ed ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri Comunali neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.